

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



Via F. Cavallotti, 98
20900 Monza
Tel: 039 748134
Fax 039 741106
E-mail: e.villa@studiovillacommercialisti.it

CIRCOLARE N. 1/2017

ANNO 2017: ULTERIORI AGGIORNAMENTI

SOPPRESSIONE CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate, con la Ris. n. 13/E del 17/03/2016, ha disposto la soppressione, a partire dal 01/01/2017, di alcuni codici tributo.

A partire dai pagamenti che avranno luogo tramite i modelli F24 presentati nel corrente mese di gennaio, prescindendo quindi dal periodo di riferimento, vengono soppressi, tra gli altri, i seguenti codici tributo:

- **1004** (ritenute sul reddito assimilato a lavoro dipendente, quali le collaborazioni coordinate e continuative): **confluirà nel codice tributo 1001.**
- **1038** (ritenute su provvigioni agenti e procacciatori): **confluirà nel codice tributo 1040.**

ASSUNZIONI DISABILI

Entra a regime la nuova normativa che impone ai datori di lavoro, che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere una persona disabile **entro 60 giorni dal momento dell'assunzione del 15° dipendente.** Viene meno quindi il regime transitorio che consentiva l'applicazione graduale del predetto obbligo di assunzione. Entro lo stesso termine è comunque possibile sottoscrivere apposita convenzione con il Centro per l'Impiego, che permette l'adempimento in un termine più ampio, fino ad un massimo di dodici mesi.

IMPRESE ENERGIVORE: AGEVOLAZIONI 2015

Le disposizioni operative in merito alle agevolazioni sugli oneri di sistema (preponderanti sul prezzo finale dell'energia), sono state dettate dall'autorità dell'energia a favore delle imprese a forte consumo (cd.: "energivore"), con delibera 801/2016/R/EEL del 28/12/2016.

Le domande, relative al periodo 2015, corredate dei dati richiesti devono essere presentate entro 60 giorni dall'apertura del portale; le agevolazioni verranno concesse solo alle imprese che abbiano intensità di consumi di energia elettrica pari almeno al 20% del Valore Aggiunto Lordo ed operino in un settore con intensità di scambi di almeno il 4% al livello dell'Unione Europea.

A partire dal 01/01/2017, le imprese già iscritte agli elenchi 2013, 2014 o 2015, hanno 30 giorni di tempo per trasmettere all'autorità dell'energia una modifica della propria classe energivora, ovvero dell'agevolazione alle stesse spettanti nei medesimi anni.

OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, viene soppresso l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").

ABOLIZIONE ELENCHI INTRASTAT ACQUISTI

A far data dal 1 Gennaio 2017, **viene soppresso l'obbligo di presentare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute** da operatori comunitari. Di conseguenza vengono soppressi i modelli Intra 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinques, i quali verranno utilizzati un'ultima volta per comunicare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi all'ultimo mese/trimestre del 2016.

Prendendo spunto dall'abolizione appena introdotta, si riepilogano i passaggi obbligatori a seguito di un acquisto (bene o servizio) presso un operatore comunitario:

- Iscrizione presso l'archivio Vies;
- Obbligo di comunicare al fornitore comunitario il proprio n° di partita Iva, preceduto dalla locuzione IT;
- Integrazione della fattura del fornitore comunitario, alla quale aggiungere i seguenti elementi: numerazione progressiva, che segue quella propria delle fatture emesse, ovvero specifica numerazione distinta; controvalore in euro degli importi, se espressi in valuta diversa; aliquota applicabile ed imposta relativa; se acquisto non imponibile o esente, indicazione della relativa norma nazionale;
- L'integrazione deve essere eseguita nel "corpo" del documento originale ovvero su altro documento apposito, allegato e conservato insieme alla fattura cui si riferisce, di cui vanno riportati gli estremi: l'integrazione materiale non può essere sostituita dalla sola applicazione dell'iva in sede di registrazione;
- L'annotazione delle fatture intracomunitarie deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, distintamente nel registro delle fatture emesse (o in mancanza nel registro corrispettivi), indicando anche l'eventuale corrispettivo espresso in valuta estera. Entro la liquidazione periodica, le fatture integrate devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti;

- L'obbligo di distinta registrazione nei registri contabili si intende assolto con l'utilizzo di apposita codifica oppure tramite un solo registro sezionale, in cui vengano riportate solo le fatture in esame, purché gli importi complessivi siano riportati nel registro riepilogativo.

MODIFICHE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate con Provv. del 02/12/2016 ha modificato il modello DI, **eliminando la possibilità di indicare, nella sezione “Dichiarazione”, il periodo di validità della dichiarazione d'intento.** Tale novità riguarderà le operazioni di acquisto effettuate dall'esportatore abituale **a decorrere dal 01/03/2017: da tale data la dichiarazione d'intento può essere rilasciata solo in relazione ad operazioni d'acquisto nel limite degli importi indicati nei campi 1 o 2.**

Fino al 28/02 p.v. occorrerà utilizzare il modello precedente, che sarà opportuno già compilare con le nuove modalità. Si attendono chiarimenti in relazione alle dichiarazioni d'intento inviate per il 2017 con le precedenti procedure.

Prendendo spunto dalla modifica appena introdotta, si riepilogano le modalità operative per l'esportatore abituale ed il relativo fornitore:

- l'esportatore abituale invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, tramite il modello DI;
- lo stesso provvede ad inviare la medesima dichiarazione d'intento, con relativa ricevuta dell'avvenuto invio telematico, al fornitore o alla Dogana;
- il fornitore effettua le cessioni e/o prestazioni non imponibili ai fini Iva (art. 8, co.1, lett.c DPR 633/72), dopo aver ricevuto dal proprio cliente (esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta; subito provvede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- in ultimo, in sede di dichiarazione Iva annuale, il fornitore provvede a riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute.

DICHIARAZIONI IVA 2016

A partire dall'anno d'imposta 2017, il termine ultimo per la dichiarazione Iva annuale non sarà più l'ultimo giorno di febbraio, ma il **30 aprile**.

Per l'esercizio 2016, la scadenza rimane il 28/02/2017. A tale proposito si ribadisce la necessità di provvedere alla consegna della documentazione residua inerente il 2016 (fatture emesse e ricevute) entro e non oltre il prossimo 23/01/2017.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

E' prevista la definizione agevolata degli importi affidati ad Equitalia attraverso le cartelle esattoriali, negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

La rottamazione riguarda le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su debiti tributari e previdenziali.

Le somme rimanenti possono essere pagate in un'unica rata o in un massimo di 5 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:

- ✓ le prime tre rate, pari al 70% del debito;

- ✓ le restanti due, pari al 30% del debito;
- ✓ per l'anno 2017, la scadenza delle prime 3 rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- ✓ per l'anno 2018 è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Non sono definibili in via agevolata le seguenti somme:

- ✓ l'Iva riscossa all'importazione;
- ✓ le risorse comunitarie quali dazi e accise;
- ✓ le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n.659/99;
- ✓ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ✓ le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
- ✓ le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

L'istanza per la rottamazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 ed Equitalia provvederà a rispondere entro il **31 maggio 2017**.

Per poter accedere alla rottamazione, in caso di rateazione già avviata, è necessario aver saldato le rate scadute tra il 01/10/2016 ed il 31/12/2016.

In attesa dei numerosi chiarimenti necessari da parte dell'Agenzia delle Entrate (sconto sugli aggi, contenziosi pendenti, ecc.), sarà opportuno **comunicare quanto prima allo Studio l'intenzione di accedere alla rottamazione cartelle, al fine di poterne quantificare l'importo ed istruire la pratica relativa.**

Monza, 04/01/2017

STUDIO VILLA COMMERCIALISTI

Il presente documento ed ogni elemento in esso contenuto sono di proprietà esclusiva dello STUDIO VILLA. E' vietato l'utilizzo del documento ai fini commerciali e la riproduzione, totale o parziale anche in altri formati o supporti diversi, dei testi e delle eventuali immagini in esso contenuti.